

REGOLAMENTO (CEE) N. 1221/91 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 1991
che fissa i minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro
della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1016/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CEE) n. 1016/91 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CEE) n. 1016/91 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 29 aprile 1991 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 105 del 25. 4. 1991, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.